CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PARTE PRIMA

INDICE

Articolo 1 - Prima seduta pag. 2
Articolo 2 - Elezione del Presidente pag. 2
Articolo 3 - Elezione del Vice-Presidente pag. 2
Articolo 4 - Attribuzioni del Presidente pag. 2
Articolo 5 - Segretario del Consiglio e sue attribuzioni pag. 2
Articolo 6 - Giunta Esecutiva e sue attribuzioni pag. 3
Articolo 7 - Estinzione e scioglimento pag. 3
Articolo 8 - Elezioni suppletive pag. 3
Articolo 9 - Proroga del mandato pag. 3
Articolo 10 - Consiglieri pag. 4
Articolo 11 - Presenza di estranei ed esperti pag. 4
Articolo 12 - Convocazione pag. 4
Articolo 13 - Ordine del giorno pag. 5
Articolo 14 - Svolgimento della seduta pag. 5
Articolo 15 - Discussione pag. 5
Articolo 16 - Votazione pag. 6
Articolo 17 - Deliberazione pag. 6
Articolo 18 - Verbale pag. 6
Articolo 19 - Pubblicità degli atti pag. 7

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

ART. 1 - PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti.

ART. 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori eletti per il Consiglio d'Istituto.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori, Docenti e ATA).
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora laprima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino alraggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

ART. 3 - ELEZIONE DEL VICE-PRESIDENTE

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice-Presidente.
2. Il Vice-Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 4 delRegolamento.
3. Anche il Vice-Presidente deve essere eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti deiGenitori secondo le modalità del precedente articolo 2.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice-Presidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di mancata elezione di un Vice-Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzionisono esercitate dal consigliere più anziano.

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Tra il Presidente, il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio, non intercorre alcun rapporto digerarchia.
2. Il Presidente:
   a. convoca e presiede il Consiglio;
   b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
   c. autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 5 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO E SUE ATTRIBUZIONI

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi, o per ogni singola seduta.

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

2. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

   Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere diconvocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni sono svolte dal personale della segreteria dell'Istituzione scolastica.

ART. 6 - GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATTRIBUZIONI

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

2. La Giunta Esecutiva:

   a. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con congruo anticipo rispetto al Consiglio;
   b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
   c. predispone il programma finanziario-annuale.

3. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

ART. 7 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

   a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
   b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

ART. 8 - ELEZIONI SUPPLETIVE

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

   a. per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista diprovenienza;
   b. nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazionestrutturale del Consiglio;
   c. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dallaformalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono statieletti.

ART. 9 - PROROGA DEL MANDATO

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

2. I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed intal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

ART. 10 - CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle elezioni suppletive di cui all'art.8 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve inoltre individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti;spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

3. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui le dimissioni vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale.

4. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni e ha il dovere di accettarle se tale è lavolontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

5. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

ART. 11 - PRESENZA DI ESTRANEI ED ESPERTI

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo nonfacciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.

2. Il Consiglio può chiedere ad esperti, e/o a persone che il Consiglio intenda consultare, di intervenirealle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità dicui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro pareree la votazione deve avvenire senza la loro inclusione.

3. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento.

4. Il **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi dell'Istituto, in quanto membro di diritto della Giunta Esecutiva, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, è invitato a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto previste, in particolare ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi, tecnico-giuridici e didattici. Inoltre, il Dirigente Scolastico può anche invitare altro personale esperto dell'istituzione scolastica con competenze specifiche.

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 12 - CONVOCAZIONE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico.
2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quandola richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cuisi chiede la trattazione.

   a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico;
   b. deve avere la forma scritta;
   c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo precisoanche se sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;
   d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
   e. deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione;
   f. deve essere pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica entro cinque giorni prima dellaseduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
   g. deve essere recapitato ai Consiglieri o loro delegati attraverso le proprie rispettive caselle diposta elettronica e anticipato telefonicamente;
   h. l'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimitàdella seduta e delle deliberazioni assunte.

ART. 13 – ORDINE DEL GIORNO

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti all'ordinedel giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche diversamente se la decisione è unanime. L'ordinedel giorno non è vincolante, pertanto il Consiglio può invertire in via eccezionale gli argomenti da discutere rispetto quelli indicati, previa verbalizzazione. In via eccezionale, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti aggiuntivi.
2. L'ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo quanto stabilito all'articolo 12 comma 2 del presente Regolamento. La Giunta Esecutiva dispone, inoltre, la quota di tempo da destinare a ciascun punto iscritto all'ordine del giorno.

ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

1. La seduta, è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.
2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per lavalidità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Taleoperazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

ART. 15 – DISCUSSIONE

1. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte (intervento e replica), per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
2. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate (è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti).

ART. 16 – VOTAZIONE

1. Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. I Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta, o i motivi per i quali si asterranno (questo solo nel caso si tratti di votazione palese).
2. La votazione può avvenire:
   a. per alzata di mano;
   b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
   c. per scheda segreta.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
4. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la stessa è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il voto favorevole approva la deliberazione. Il voto contrario boccia la deliberazione; il voto astenutosospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente esposte dai votanti e potrà essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. In caso di voto segreto, la scheda bianca, viene considerata come voto astenuto. Chi si astiene dal voto segreto non partecipa al voto e non può essere considerato voto valido.
7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o sospeso.

ART. 17 – DELIBERAZIONE

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006773 - 06/12/2021 - A19 - Organi Collegiali - U

1. La deliberazione, perché sia valida, deve essere intestata e indicare il numero dei presenti o assenti,e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suooggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definiti contro i quali è ammesso il ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in prima istanza (entro quindici giorni) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. In presenza di ricorso, l'efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere ladelibera valida.

ART. 18 – VERBALE

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e deve dare conto della legalità dellaseduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e/o degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto in forma sintetica, ma completa, della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. I Consiglieri, durante una seduta o successivamente, possono chiedere che le loro affermazioni sianomesse a verbale, o possono produrre un documento scritto con le inserzioni da effettuare; queste verranno inserite in fase di approvazione del verbale medesimo sotto forma di allegato. Il verbale deve essere approvato assieme alle eventuali rettifiche, nelle sedute seguenti alla seduta alla qualesi riferisce.

ART. 19 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. È pubblicata all'albo online dell'Istituzione scolastica la convocazione del Consiglio. Non sonopubblicate all'albo i verbali delle sedute.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi, o di uno suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
4. E' possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. In tal caso presentano richiesta al **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi, che la sottopone alla Giunta Esecutiva, che la accetta o la respinge. I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno dirittoalla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio.
5. Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è deferito dal Presidente del Consiglio al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Approvato con delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 02 /12/2021